

Allegato "A" repertorio n.11.841

STATUTO DELLA SOCIETA'

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI ACI SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Articolo 3 - Sede

Articolo 4 - Durata

TITOLO II - DEI SOCI

Articolo 5 - I soci

Articolo 6 - Ammissione dei soci Articolo

Articolo 7 - Obblighi dei soci

Articolo 8 - Recesso

Articolo 9 - Esclusione

TITOLO III - Del patrimonio

Articolo 10 - Patrimonio

Articolo 11 - Capitale sociale

Articolo 12 - Finanziamenti dei soci

Articolo 13 - Partecipazioni sociali e trasferimento

Articolo 14 - Gestione finanziaria

TITOLO IV - Degli Organi della Societa

Articolo 15 - Organi

Articolo 16 - L'assemblea dei soci

Articolo 17 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci

Articolo 18 - Il Presidente

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione: competenze

Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Articolo 23 - Struttura Organizzativa

Articolo 24 - Direttore Tecnico - manager di Sviluppo Locale

Articolo 25 - Direttore Amministrativo Finanziario

Articolo 26 - Comitati Tecnici

Articolo 27 - Organo di Controllo

Articolo 28 - Bilancio e utili

Articolo 29 - Scioglimento

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Articolo 31 - Foro competente

Articolo 32 - Rinvio alla legge

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società consortile denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI ACI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "G.A.L. TERRE DI ACI S. C. A R. L.", di seguito denominata società, ai sensi - dei Regolamenti UE nn.1303 del 2013, 1305 del 2013, 240 del

2014 (codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei), 807/2014, 808/2014;

- del Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014/2020 (PSR 2014/2020), attuativo dei suddetti regolamenti, nonché delle successive modifiche ed integrazioni nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) n.8403 del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di governo con delibera n.18 del 26/01/2016;

- della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo);

- del DDG emanato dall'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 n.296 del 18/04/2016 con cui è stato approvato il bando relativo alla sottomisura 19.1 per il sostegno preparatorio e selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

- del DDG dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, n. 5383 del 31/8/2016 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibile alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R." nell'ambito del PSR" 2014-2020;

- del bando e delle disposizioni attuative della mis.19.2 e

19.4 del PSR 2014/2020 pubblicate con DDG n.5598 del 9/9/2016.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

La società rappresenta di fatto uno Gruppo di Azione Locale (GAL), con scopi consortili, senza alcuna finalità speculativa, e/o di lucro, non divide utili, e persegue in una logica di approccio territoriale integrato, la crescita equilibrata dell'area indicata nel progetto di Sviluppo Locale Le Terre di ACI, in termini di stimolo allo sviluppo locale, alla diversificazione, alla creazione e allo sviluppo di nuove piccole imprese e alla creazione di posti di lavoro, secondo quanto disposto dalle direttive della regione Sicilia e dell'Unione Europea.

La società Consortile GAL Le Terre DI ACI è la forma istituzionale, giuridica, amministrativa, politica di attuazione e di gestione di programmi di iniziativa comunitaria nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea 2014-2020 e del PSR 2014/2020- Approccio LEADER, rappresentando un'agenzia di Sviluppo del territorio.

In tal senso, la società consortile può assolvere alla funzione di soggetto intermediario per l'attuazione di programmi di spesa, assicurando il monitoraggio e la verifica dei risultati delle azioni finanziate e verificando il rispetto degli impegni dei soggetti pubblici e privati

coinvolti.

La società nell'ambito dei progetti di sviluppo locale, fornirà servizi di accompagnamento, assistenza tecnica ed amministrativa, e monitoraggio a favore delle comunità e degli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività direttamente ad essi afferenti.

L'attività sociale è riferita ai seguenti ambiti operativi:

- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune, favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali - animazione territoriale;

- rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli stessi e del territorio in materia di politica di Sviluppo Territoriale;

- progettare e realizzare iniziative di ogni genere per la fruizione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio rurale endogeno (paesaggio; risorse naturali, risorse culturali, artistiche e monumentali, storia, patrimonio etnologico e folcloristico, servizi per il tempo libero, ecc.) per un loro utilizzo razionale, consapevole e rispettoso dell'ambiente, della storia e dei luoghi;

- ideare, attuare, coordinare, gestire, rendicontare azioni e

progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività, mediante il coinvolgimento di tutte le forze presenti sul territorio;

- implementare i progetti previsti nel Piano di Sviluppo locale, con il compito di scegliere, sulla base delle proposte del coordinamento di gestione e tecnico scientifico, le modalità di intervento, definendo i progetti strategici su cui lavorare insieme e su cui impegnarsi anche sotto il profilo finanziario, garantendo, attivando o promuovendo delle linee di finanziamento;

- incentivare la sperimentazione di servizi innovativi di gestione, istituendo anche collaborazioni con il sistema scientifico regionale, nazionale ed internazionale;

- operare come agenzia di marketing territoriale per lo sviluppo delle aree rurali e delle attività economiche collegate con un partenariato pubblico privato, con enti locali e organizzazioni pubbliche e private che intendono promuovere programmi e progetti sul territorio; attivare iniziative di marketing territoriale, di project development, di promozione ed animazione del territorio anche attraverso un brand territoriale;

- gestire ed implementare il sito Web del Gal Le Terre di ACI;

- promuovere bollettini, riviste e altre pubblicazioni periodiche, utili a realizzare gli scopi associativi;

- ideare, organizzare e attuare taluni servizi od agevolazioni per i soci, in relazione agli scopi associativi;
- ottenere, per i propri soci, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri clienti, fornitori di servizi ed organizzazioni, in relazione di scopi associativi;
- utilizzare il know How e le nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei comuni del territorio associati;
- favorire la cooperazione transnazionale, interregionale e territoriale;
- favorire la promozione dello sviluppo turistico e agriturismo delle zone rurali;
- favorire l'orientamento, la formazione professionale e gli aiuti all'occupazione;
- attuare il sostegno alle piccole medie imprese, attraverso studi, piani finanziari, ricerche di mercato, sostegno agli aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;
- orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitarie, anche fornendo servizi di assistenza per la relativa istruttoria;
- nell'ambito e nei limiti della normativa di riferimento, erogare alle imprese finanziamenti, anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché distribuire contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e

sostegno comunitario;

- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e incentivazione di iniziative produttive;

- organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti, comunque presenti sul territorio, a mostre, fiere mercati, anche permanenti, sia all'estero che in Italia fornendo ogni assistenza necessaria;

- promuovere convegni e dibattiti incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggior interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;

- agevolare i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;

- attuare la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;

- attuare la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

- attuare la valorizzazione del patrimonio immateriale dell'area di competenza delle connesse tradizioni popolari e degli antichi mestieri;

- promuovere la costituzione di Ecomusei ed ecoincubatori di aziende;

- progettare, realizzare e gestire percorsi ed itinerari

naturalistici, turistici, sportivi e culturali;

- realizzare servizi per la fruizione del territorio rurale organizzando e promuovendo visite guidate, anche con l'uso di mezzi di trasporto di proprietà o a noleggio;

- coordinare la valorizzazione e la tipicizzazione di prodotti agricoli anche mediante il riconoscimento del DOC, DOP, IGP, STG, ecc.;

- attuare il potenziamento dei servizi alle famiglie e alle imprese, miglioramento delle condizioni di vita;

- fornire consulenze e realizzare ricerche in campo socioeconomico, territoriale e ambientale;

- favorire la nascita di nuovi prodotti e di processi e servizi delle specificità locali, nonché nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e finanziarie del territorio dei comuni associati;

- realizzare azioni che contribuiscono a creare nuovi posti di lavoro e/o a stabilizzare i posti di lavoro esistenti;

- favorire l'accesso a nuovi mercati od a nuove forme di commercializzazione;

- fornire servizi agli enti locali;

- redigere e realizzare studi, piani e progetti di fattibilità;

- organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;

- favorire ed attuare la ricerca, la promozione e la gestione

delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale territoriale dell'area;

- realizzare azioni che contribuiscono alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;

- agire al fine di abbattere tutte le barriere fisiche, culturali e/o di qualsiasi altro genere per fare in modo che anche le fasce svantaggiate di popolazione (portatori di handicap fisici e psichici, giovani con gravi squilibri sociali, anziani) possano usufruire, in ogni suo aspetto del mondo rurale;

- favorire le politiche sociali e le politiche di genere;

- promuovere azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;

- progettare e realizzare avanzati sistemi informatici, telematici e satellitari all'interno del territorio per un migliore monitoraggio della realtà e per il miglioramento della capacità organizzativa degli imprenditori locali;

- promuovere l'utilizzo di energie alternative (Energie rinnovabili) non inquinanti ed ecocompatibili e di tecnologie a basso impatto ambientale;

- compiere tutte le operazioni commerciali industriali finanziarie mobiliari immobiliari che saranno ritenuti utili ed opportuni e potrà aderire alla costituzioni di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore. Potrà richiedere

e gestire contributi e finanziamenti della UE, dello Statuto Italiano e della Regione Siciliana, nell'ambito della programmazione 2014/2020 finalizzati ad attività di sviluppo socio economico del territorio, con particolare riferimento con particolare riferimento all'approccio Leader.

La società consortile, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del Piano e dei territori contermini e/o in continuità territoriale stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dalla politica di coesione 2014/2020;
- Approccio leader;
- dal programma regionale Leader;
- dalla strategia di sviluppo locale rurale;
- dal complemento di programmazione;
- dalla normativa Comunitaria, nazionale regionale richiamate nei documenti sopra riportati;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del programma emanate prima e dopo l'approvazione dei Piani di Sviluppo Locale.

La responsabilità, i compiti e gli obblighi del Gal sono quelli definiti nel programma regionale Leader 2014/2020, del Completamento di Programmazione e nei successivi atti provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

Per altre attività finanziarie con forme diverse da quelle

previste nel Leader 2014/2020 la società consortile potrà estendere la propria azione anche in altri territori della Regione.

La società consortile, inoltre, potrà partecipare ad altre Politiche, Programmi ed Azioni di Sviluppo Comunitari, Statali e Regionali, specificatamente:

- Politica di Coesione (PAC) per l'utilizzo di fondi comunitari 2014/2020;

- FESR 2014-2020;

- FSE 2014-2020;

- Fondo di Coesione;

- FEASR;

- FEAMP;

- PSR Sicilia 2014-2020 approvato con decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015;

- PO Obiettivo Cooperazione territoriale europea e ENPI PO ITALIA MALTA 2014/2020 _PO MED 2014-2020-PO Interreg IV C-Urbact II - PO ENPI Italia Tunisia - PO ENPI Mediterraneo;

- Progetti strategici FAS di interesse nazionale Progetto obiettivi di Servizio (premierità QSN al 2020) - Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - Fondo Infrastrutture - Fondo sociale per occupazione e formazione;

- attivare, coordinare e gestire le risorse tecnico organizzative economiche per la gestione di sovvenzioni globali o altri strumenti di programmazione negoziata;

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n.385/93, D. Lgs n.415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

La società potrà svolgere l'attività istituzionale sia direttamente, in forma autonoma, sia in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, stipulando all'uopo apposite convenzioni.

Ed ancora, per la realizzazione degli scopi sopra elencati, la società potrà acquisire contributi, finanziamenti, lasciti, donazioni e ogni altra liberalità, provenienti da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, sia da soggetti, da enti, organizzazioni e istituzioni nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali, imprese, società e istituzioni di credito.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Acireale (CT) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II - DEI SOCI

Articolo 5 - I soci

In relazione delle finalità consortili possono essere soci della Società:

- a) i soggetti privati rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio e portatori di interessi collettivi;
- b) Le associazioni regionali di produttori se presenti sul territorio interessato;
- c) Enti di Ricerca/Università;
- d) Le associazioni che operano nel sociale e/o servizi alla persona presenti nel territorio e portatori di interesse collettivo;
- e) Le Associazioni culturali, ambientaliste e dei consumatori presenti nel territorio e portatori di interesse collettivo;

f) Le altre associazioni, enti e organizzazioni portatori di interesse collettivo nei vari ambiti;

g) Enti di formazione.

h) gli enti pubblici, territoriali e non, e gli enti locali, in forma singola e/o associata;

i) le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio della società consortile.

j) gli Istituti di Credito;

k) le Associazioni di categoria tra imprenditori;

l) gli Ordini e categorie/associazioni Professionali;

m) I consorzi fidi;

n) gli operatori economici e sociali;

o) le Associazioni con o senza personalità giuridica, che possiedono consolidata esperienza e attività in essere, in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico, culturale e di nuove tecnologie;

p) nonché tutti gli operatori, che operano nel territorio della società ed il cui apporto sia utile all'ottenimento dello scopo della società ne condividano gli scopi ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto.

Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle attività della società consortile, a sostenere al massimo delle proprie possibilità programmi e progetti, ad effettuare

le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento di scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Diritti e Obblighi dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società consortile nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli

organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferenti alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei limiti fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

c) riservare alla società consortile trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;

d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della società consortile secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali;

e) partecipare alle assemblee ed alla vita della società consortile;

f) Rispettare e realizzare i contenuti dei progetti di

sviluppo.

I soci sono tenuti a comunicare il proprio domicilio dove saranno inviate tutte le comunicazioni. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla società devono essere comunicati, a cura di ciascuno dei soci, l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). Ogni successiva modificazione o variazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 8 - Recesso

Il socio può recedere in ogni tempo dalla società dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione della società con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Libro Soci a cura dell'organo amministrativo. Le

partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge e, comunque, in base al valore nominale delle stesse.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla data di efficacia del recesso.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità mediante comunicazione scritta da inviare alla società con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex articolo 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Il diritto di recesso può essere esercitato non prima di un anno dal possesso della quota, salvo nei casi di cui si perda il requisito di cui all'art.5. In caso di recesso il capitale sociale verrà ridotto corrispondentemente ed è norma di legge, almeno che la quota del socio retroceduto venga acquistata in

parti uguali degli altri soci. In ogni caso non potranno essere superate le proporzioni nella titolarità delle quote tra soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 11 relativo al Capitale Sociale.

Articolo 9 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

b) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c.

c) ovvero qualora questi per almeno tre anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante o risulti irreperibile;

d) per la perdita di requisiti di cui all'articolo 5 o di inosservanza del seguente statuto, nonchè per altri gravi motivi che possono ledere gli interessi o l'immagine della società e che rendessero incompatibile la presenza tra gli iscritti alla Società.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione deve essere motivata e notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può presentare istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione il quale deve esprimersi entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame il socio può presentare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione dell'istanza di riesame e dell'eventuale ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione. Al riguardo si applicano le disposizioni previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex articolo 2473 - bis c.c.. Nel caso in cui non sia possibile procedere al rimborso della quota per irreperibilità del socio, il valore nominale della sua partecipazione sarà accantonato in un fondo speciale.

In particolare, la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione della società dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione degli amministratori, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

TITOLO III Del patrimonio

Articolo 10 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito da:

- a) quote di adesione del capitale sociale;
- b) quote di partecipazione annuale dei soci se necessaria;
- c) i Contributi concessi dalla regione;
- d) i contributi concessi da altri soggetti Pubblici e/o Privati;
- e) lasciti o donazioni;
- d) proventi derivanti dall'attività sociale;
- e) proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- f) attività svolta dalla Società per i soci stessi per sviluppo di pratiche.

Articolo 11 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 53.000,00 (cinquantatremila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote. Ogni quota dà diritto ad un voto.

Il capitale della società è costituito da quote appartenenti ai soggetti di diritto pubblico nella misura massima del 49% del capitale sociale e da quote appartenenti ai soci del settore privato. Le quote per i Comuni verranno stabilite in proporzione al numero degli abitanti.

Il Consiglio di amministrazione trasmette all'inizio dell'esercizio il piano di riparto, approvato dall'assemblea dei soci, delle predette spese generali. I soci si obbligano alla liquidazione dello stesso mediante la corresponsione periodica di ratei anticipati in funzione delle esigenze di

liquidità della società. La sottoscrizione del capitale avviene mediante conferimento in denaro alla società. Le quote societarie sono attribuite per la parte pubblica in misura proporzionale alla popolazione del territorio di riferimento.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia esplicitamente destinato all'ingresso di nuovi soci a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di perdite o riduzione (per recesso o esclusione di soci) del capitale sociale, la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società di cui all'articolo 2482-bis, 2° comma c.c., e delle eventuali relative osservazioni, deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.

Articolo 12 - Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti in danaro senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 13 - Partecipazioni sociali e trasferimento

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Ciascun socio non può detenere una partecipazione superiore al 49%

(quarantanove per cento) del capitale sociale.

Le partecipazioni sociali potranno essere liberamente cedute a favore di soggetti aventi i requisiti per essere soci, nel rispetto del termine indicato nell'art.8.

In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, che sia manifestato il gradimento con decisione del Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2469 c.c..

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 14 - Gestione finanziaria

La Società nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza ed economicità.

Fa fronte, pertanto, ai propri compiti sia con mezzi messi a disposizione dei soci, sia con le entrate di cui al precedente articolo 10.

Il programma di attività e il relativo Piano finanziario che deve essere coperto dai contributi annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea tenendo presente

per il riparto i diritti sul voto di cui all'art.11.

I soci fanno fronte alle spese necessarie per il funzionamento della società in ragione dei loro diritti di voto di cui all'art.11.

Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Società e sono da questa accertate e riscosse.

La società ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale.

TITOLO IV Degli organi della società

Articolo 15 - Organi

Sono organi della Società

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Presidente della Società
- C) il Consiglio Di Amministrazione,

Il Consiglio di Amministrazione si avvarrà di una Struttura Organizzativa e di eventuali Comitati Tecnici.

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili attraverso riproposizione all'Assemblea dei Soci.

Esse sono ricoperte da persone fisiche, individuate tra i soci ovvero scelti all'esterno della Società comunque provvisti di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione.

Dette cariche sono rese effettive dall'Assemblea attraverso elezione, e sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Ai

componenti degli Organi societari, in ragione del loro ufficio, spetta il rimborso delle spese sostenute. E' riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione stabilire eventuali compensi, periodici o una tantum, per i soggetti che svolgono incarichi negli organi societari.

Articolo 16 - L'Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e l'impiego degli eventuali utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di

svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 17 - Modalità di Adozione delle Decisioni dei Soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai soci.

Decisioni adottate mediante deliberazione assembleare

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano: le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; lo scioglimento della società la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri nonchè la revoca dello stato di liquidazione; la trasformazione, la fusione o la scissione della società e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio individuato;

b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (anche nello stesso giorno dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci. In caso di richiesta di almeno un quinto del capitale sociale, il Presidente deve convocare l'assemblea entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di impossibilità o inattività del Presidente l'assemblea può essere convocata direttamente dal Vice-Presidente o dall'eventuale organo di controllo, oppure da un numero dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

c) In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i

componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci iscritti nel relativo libro ed in regola con il versamento delle partecipazioni e/o di eventuali conferimenti. Ogni socio può mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società farsi rappresentare da altro socio o da terzi, salvi i divieti di legge, ed ha diritto ad esprimere un voto per ogni quota di partecipazione al capitale sociale posseduta. In ogni caso non potrà essere conferita delega al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea, per delega, più di tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale; (non rientrano in tale limite le quote di cui è titolare).

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente;

g) il Presidente nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai nn.4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

i) Le deliberazioni sono prese, normalmente, per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Il procedimento per la consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare, adeguatamente informato, alla decisione da adottarsi. Pertanto devono essere chiari ed

espliciti sia l'argomento oggetto della decisione che il sistema di votazione con l'indicazione del termine di risposta.

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure da uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale su un testo di decisione formulato chiaramente per

iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede le riunioni e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente provvede alla attuazione di tutti gli impegni che comportano responsabilità amministrativa deliberati dal

Consiglio di Amministrazione, nonché ad assicurare il rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte degli soci ed il buon nome della Società.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Società sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare:

a) firma gli atti ed i provvedimenti relativi agli affari ed interessi della Società dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci non espressamente demandati all'Assemblea;

b) effettua, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di Bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati;

c) propone al Consiglio l'assunzione o gli incarichi del personale nel rispetto delle disponibilità di bilancio;

d) propone al Consiglio l'affidamento di deleghe o di specifici incarichi agli stessi consiglieri

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e la firma sociale spettano al Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra gli stessi Consiglieri.

In caso di assenza od inadempimento anche di quest'ultimo, la firma spetta al Consigliere più anziano presente.

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e dai consiglieri di amministrazione.

Il numero degli amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori con un minimo di 5 ed un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sarà composta da 5 membri, 3 saranno di derivazione privata e 2 pubblica.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 membri, 4 saranno di derivazione privata e 3 pubblica.

Saranno rispettate le pari opportunità e l'inserimento di giovani sotto i quaranta anni, con adeguate competenze.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno ripartiti tra il settore pubblico e quello privato, ma la maggioranza dei suoi componenti dovrà essere espressione del settore privato.

Risulteranno eletti i nominativi dei due settori che avranno ricevuto il maggior numero di voti, espressi, con apposite schede corrispondenti ognuna ad una quota di partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non partecipano

alle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'assenza del consigliere per tre sedute consecutive, procede alla notifica del provvedimento di decadenza al consigliere il quale ha la facoltà di presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine la decadenza diventa efficace.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui perdono la rappresentanza e/o la delega in virtù della quale sono stati eletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, decadenza o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti, può cooptare altri membri avendo cura di garantire, in ogni caso, la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione tra il settore pubblico ed il settore privato.

Gli amministratori nominati o cooptati in sostituzione di quelli mancanti scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione del Consiglio di

Amministrazione nella prima seduta utile.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà più uno degli amministratori decade l'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione: competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) nella prima seduta utile prende atto della elezione del Presidente ai sensi del precedente articolo 18 ed elegge tra i suoi componenti un Vice-Presidente;

b) può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

c) si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè nell'ambito del territorio regionale, quando e se il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta

in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori; in caso di richiesta anche di un terzo degli amministratori, il Presidente deve perentoriamente convocare il Consiglio entro il termine massimo di dieci giorni; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da un terzo degli amministratori;

d) è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax, o posta elettronica o sms, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;

e) per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;

f) le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in mancanza di formale convocazione, delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

g) nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

h) le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

i) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o audio videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

i. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

ii. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

iii. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

iv. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

l) deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 23 Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa di cui sia avvale la società consortile per il perseguimento dei propri fini statutari è l'Ufficio del GAL. Esso opera in regime di diritto privato, nel rispetto dell'evidenza pubblica per il reperimento del personale, per i servizi e per le forniture. L'ufficio di piano è un organismo operativo e di attuazione del programma/progetto e può essere nominato per uno o più programmi progetti. Esso è composto da personale qualificato e deve assicurare in generale le attività di:

- Gestione tecnica;

- Gestione contabile amministrativa;

- Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma progetto;

- Animazione e collegamento tra le azioni del piano del programma progetto relativo piano di comunicazione;

- Interazioni con il partenariato, al fine della migliore attuazione del programma/progetto con particolare riferimento allo snellimento dell'iter Procedurale, connesso alla velocizzazione dei vari rendimenti;

- Curare le relazioni e gli adempimenti di raccordo con uffici preposti all'attuazione, e al controllo del programma progetto;

- Verifica il continuo rispetto delle vigenti politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardo:

A) le regole della concorrenza;

B) Le gare di appalto;

C) La tutela dell'ambiente e dei Beni Culturali;

D) Le pari opportunità uomo donna;

E) Il sostegno dell'imprenditorialità giovanile;

F) Le politiche del lavoro;

G) Il sostegno alle imprese piccole e medie;

H) Predisporre tutti gli atti e documenti necessari agli adempimenti dell'organo decisionale e del presidente;

I) Coordinare l'attività di animazione comunicazione;

J) Svolgere attività di supporto tecnico e di segreteria al Consiglio di Amministrazione C.D.A, e all'assemblea partenariale.

In particolare il Direttore/Coordinatore del GAL individuato

è competente a:

- Curare la predisposizione del piano e di tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di partecipazione al bando relativo al programma progetto;

- Curare i rapporti con il rappresentante legale della società consortile per quanto riguarda lo stato di attuazione del progetto programma dal punto di vista fisico, procedurale e finanziario.

Inoltre, in relazione alle finalità del programma/progetto, il direttore incaricato può avvalersi della collaborazione di altri soggetti dallo stesso individuati con bandi di evidenza pubblica, tra esperti di comprovata capacità professionale e manageriale e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 Direttore tecnico (Manager di Sviluppo Locale)

Il direttore tecnico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Gli sono conferiti tutti i compiti per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il direttore tecnico ha il compito di attivare le relazioni con il partenariato del territorio, espletando una funzione di raccordo con le amministrazioni pubbliche e con i soggetti privati.

Il direttore tecnico nell'attivazione nella realizzazione delle misure ed azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 approccio Leader assume la funzione di Responsabile di Piano con tutte le attribuzioni previste dalla normativa

specifica di settore.

Il direttore dovrà coordinare la gestione tecnica, la struttura di animazione e tutte le azioni derivanti da progetti di iniziativa comunitaria e non, cui partecipa e/o realizza la società consortile

Articolo 25 Direttore Amministrativo finanziario - Account Manager)

Il direttore amministrativo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Vi sono conferiti tutti i compiti relativi alla gestione contabile, amministrativa e finanziaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il direttore amministrativo ha il compito di coordinare l'attività amministrativa e di tutti gli atti contabili, riguardanti la gestione finanziaria delle attività della stessa, l'assunzione degli A.G.V, la stipula dei contratti/convenzione, l'eventuale erogazione dei contributi a regime di aiuto, il controllo finanziario, e l'effettuazione attraverso firma congiunta con il rappresentante legale della società, dei pagamenti.

Il Direttore Amministrativo, nell'attivazione e nella realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2014-2020 approccio Leader, assume la funzione di Responsabile Amministrativo Finanziario con tutte le attribuzioni previste dalla normativa di settore.

Il Direttore Amministrativo è responsabile dei rapporti con

gli Istituti di credito e/o enti finanziari cui è delegato attraverso la firma a rappresentare la società.

Articolo 26 Comitati Tecnici

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire comitati tecnici cui partecipino Soci o esperti, anche non soci, quali consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione di programmi e progetti specifici.

Articolo 27 - Organo di Controllo

Qualora la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di controllo, o al verificarsi delle condizioni poste dal secondo comma dell'art.2477 c.c., ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci, verrà nominato un Revisore unico.

A seguito di nomina, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed eventualmente rinnovabile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Articolo 28 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio potrà essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione. Ferma restando l'assenza di fini di lucro della società che agisce esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci, resta inteso che la società addebiterà ai soci le prestazioni eseguite per conto dei medesimi nonché tutte le spese di funzionamento secondo le quote di partecipazione al capitale, in modo che l'esercizio si chiuda sempre senza utili nè perdite.

L'utile, determinato secondo la normativa del codice civile per le società di capitali, sarà destinato per il **20% a riserva legale**, per il **50%** a riserva statutaria ed il rimanente a riserva straordinaria. L'utile non potrà essere distribuito in ottemperanza allo scopo non lucrativo della società consortile.

In caso di scioglimento, compatibilmente con l'esito della liquidazione, ai soci spetta il solo rimborso del capitale investito; il rimanente patrimonio netto sarà devoluto ad enti od associazioni non lucrative secondo l'indicazione dell'assemblea.

Articolo 29 - Scioglimento

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 30 Disposizioni Generali

Il funzionamento tecnico amministrativo dell'associazione verrà disciplinato da regolamenti interni e protocolli di servizio approvati in assemblea.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci e i soci e la società l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione od esecuzione dei presenti patti sociali e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Catania.

Articolo 32 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro di Catania.

Articolo 32 - Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to: Roberto Barbagallo; Francesco Grassi Bertazzi notaio.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Grassi Bertazzi, Notaio in Aci Catena, con studio in Via Vittorio Emanuele n.22, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico (in formato statico PDF/A), è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Aci Catena, nel mio studio, l'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di ottobre.

Firma digitale del Notaio Francesco Grassi Bertazzi